## REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2003 DELLA COMMISSIONE

## del 18 giugno 2003

# recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.  In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2003.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

IT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052 999	67,0 67,0
0707 00 05	052 628 999	87,3 143,3 115,3
0709 90 70	052 999	72,3 72,3
0805 50 10	382 388 528 999	44,5 57,3 61,4 54,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388 400 508 512 524 528 720 804 999	82,1 116,4 90,7 85,4 59,9 65,1 101,6 90,7 86,5
0809 10 00	052 624 999	240,1 236,6 238,3
0809 20 95	052 064 094 400 999	262,8 218,7 197,7 268,3 236,9
0809 30 10, 0809 30 90	052 999	115,0 115,0
0809 40 05	052 624 999	134,1 223,2 178,6

<sup>(</sup>¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».